

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1970

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione » (136):

PRESIDENTE Pag. 348
BONATTI 348

Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736) (D'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri):

PRESIDENTE 348, 349, 350, 351
ANGELINI 349, 350, 351
BONATTI 350, 351
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . 348, 349, 350, 351
DE VITO 351
ROBBA 349, 350
TORELLI, f.f. relatore 348, 349

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Angelini, Bonatti, Brambilla, De Vito, Fermariello, Magno, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

V A R A L D O , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione » (136)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)30^a SEDUTA (19 novembre 1970)

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione ».

A causa dell'assenza del relatore Bermani, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

BONATTI. Debbo ricordare che questo disegno di legge si trova da lungo tempo in attesa d'esame da parte della nostra Commissione e che, d'altra parte, la categoria interessata ne attende una sollecita approvazione.

Propongo, pertanto, al fine di renderne più rapido e agevole l'*iter*, di nominare una apposita sottocommissione che migliori e approfondisca il testo del disegno di legge.

PRESDENTE. Ritengo che la proposta del senatore Bonatti debba essere accolta. Se non si fanno osservazioni propongo che a far parte della Sottocommissione proposta dal senatore Bonatti siano chiamati i senatori: Bermani, Pozzar, Bonatti, Robba e Torelli.

(Così rimane stabilito).

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle,

Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomei, Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzarolli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

Data l'assenza del senatore Valsecchi, prego il senatore Torelli di volerlo sostituire nella sua funzione di relatore.

TORELLI, f. f. relatore. Lo faccio volentieri, signor Presidente, anche perchè avevo ricevuto una preghiera in questo senso dal senatore Valsecchi.

Penso che potremmo affrontare l'esame ed eventualmente anche l'approvazione di qualche articolo; particolarmente di quelli che non hanno connessione con gli argomenti che abbiamo deciso, di comune accordo, di accantonare.

PRESDENTE. Ieri sera, per la verità, essendo stato interpellato da alcuni membri della Commissione i quali avevano preannunciato di non poter partecipare alla seduta odierna, avevo assicurato che non avremmo oggi affrontato l'esame di questo disegno di legge, anche perchè sapevo che si doveva discutere sul provvedimento concernente i centralinisti ciechi. Se la Commissione è d'accordo, però, penso che possiamo superare questa difficoltà e accettare la proposta del senatore Torelli, di discutere su alcuni articoli che non suscitano obiezioni particolari per non interrompere l'*iter* del disegno di legge.

TORELLI, f. f. relatore. Se non si fanno osservazioni, potremmo cominciare dall'articolo 15, che nella precedente seduta abbiamo accantonato.

DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Nella precedente seduta erano stati presentati alcuni emendamenti a tale articolo, per i quali

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)30^a SEDUTA (19 novembre 1970)

mi ero riservato di comunicare la decisione del Ministero. Siccome non sono in grado ancora oggi di dare una risposta precisa, pregherei la Commissione di sospendere l'esame di tale articolo.

P R E S I D E N T E . L'esame dell'articolo 15 è accantonato. Passiamo alla discussione ed alla votazione dell'articolo successivo.

Art. 16.

(Durata delle cariche)

Il presidente, il vice presidente, e i componenti dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

Abbiamo esaminato pochi minuti fa, in sede referente, il disegno di legge: « Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori ». In esso, all'articolo 1 si dice: « e possono successivamente essere rieletti... ». È opportuno ripetere nel presente disegno di legge lo stesso principio, sostituendo « consecutivamente » con « successivamente ».

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente a sostituire la parola « consecutivamente » con l'altra « successivamente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI

CAPO I

Trattamento di previdenza

Art. 17.

(Trattamento di previdenza)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidità, e a favore di loro familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalità ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

(È approvato).

Art. 18.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

A N G E L I N I . Vorrei conoscere il motivo per il quale si richiedono almeno venti anni di versamenti all'ente, mentre per i dipendenti dello Stato, o degli enti locali, o dell'INPS, sono sufficienti 15 anni di contribuzioni nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto l'età di 65 anni.

R O B B A . Ritengo che questa condizione sia stata stabilita sulla base della previsione delle entrate e delle uscite dell'Ente, risultanti dal piano finanziario allegato a questo provvedimento.

T O R E L L I , f. f. relatore. Aggiungo che questo termine di venti anni quale minimo di contribuzioni versate, è adeguato al-

le condizioni generalmente inserite nei regolamenti delle casse di previdenza delle categorie similari a quella dei consulenti del lavoro.

P R E S I D E N T E . Prendo atto dei chiarimenti forniti dai senatori Robba e Torelli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(E approvato).

Art. 19.

(Pensione di invalidità)

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia od infortunio, abbia perduto in modo permanente e totale la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

B O N A T T I . Osservo che, poichè viene richiesta, ai fini della concessione della pensione di invalidità, la perdita totale della capacità lavorativa, qualora l'iscritto perda ad esempio l'80 od il 70 per cento di tale capacità, non gli spetterebbe la pensione di invalidità.

A N G E L I N I . Nel testo in esame si fa riferimento alla perdita totale della capacità all'esercizio professionale, cioè ad una inabilità che non consenta l'esercizio della professione di consulente del lavoro; e non quindi ad una invalidità fisica.

P R E S I D E N T E . Certamente questi due concetti, della perdita della capacità all'esercizio professionale, e della inabilità fisica, sono completamente diversi.

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche io sono del parere che in questo articolo si faccia riferimento alla perdita totale della capacità di esercitare la particolare professione consulente del lavoro.

R O B B A . Quale tecnico della materia ritengo che bisogna distinguere fra i due tipi di invalidità, e cioè la invalidità fisica e la inabilità che causa la perdita della capacità all'esercizio professionale. In questo provvedimento non si fa riferimento alla invalidità fisica, ma a quella collegata all'esercizio di una determinata professione, che è appunto quella del consulente del lavoro, il quale deve essere in grado, ad esempio, di potersi muovere quotidianamente per visitare la clientela.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(E approvato).

Art. 20.

(Accertamento dell'invalidità).

Lo stato di invalidità totale e permanente dell'iscritto è accertato dall'Ente.

In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato di invalidità ad un collegio composto da tre medici, uno dei quali nominato dal presidente dell'ente, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'Albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il Collegio si riunisce nella località ove risiede il Consiglio provinciale dell'Albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

La parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese generali e quelle per il terzo sanitario sono a carico dell'Ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità, e per metà a carico del richiedente in caso contrario.

Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, lo ente può accertare in qualunque momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª SEDUTA (19 novembre 1970)

D E V I T O . Per l'esercizio di questa professione è prevista l'iscrizione all'Albo. Ora, siccome nell'articolo in esame si parla di incapacità totale, questa evidentemente dovrebbe comportare automaticamente la cancellazione.

R O B B A . Sotto questo punto di vista bisogna vedere però se, raggiungendosi una certa età, si ha diritto o meno alla liquidazione della pensione per vecchiaia. Infatti, se la liquidazione della pensione per vecchiaia fosse per caso superiore a quella della pensione per invalidità, è chiaro che vi potrebbe essere interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo e a far rettificare la pensione.

P R E S I D E N T E . Questo non è possibile.

R O B B A . Le pensioni non si possono cumulare, ma si possono trasformare se si rimane iscritti all'Albo e si continuano a pagare i contributi.

B O N A T T I . Avviene anche per altre categorie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Secondo le intese raggiunte sospendiamo l'esame del provvedimento, in quanto il successivo articolo 21 concerne la misura della pensione diretta e quindi è necessario che alla relativa discussione partecipino tutti coloro che avevano già manifestato il desiderio di intervenire su questo specifico argomento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI